

ALLEGATO 4
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP)
PER PRODOTTI D'INVESTIMENTO
ASSICURATIVI,
REG. IVASS 40/2018 MODIFICATO E
INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO
IVASS N. 97/2020 E SEGUENTI

MUP - MODULO UNICO PRECONTRATTUALE - ALLEGATO 4

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato, rispetto alla modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente:

Cognome e Nome	ALTAMORE MASSIMO
Qualifica	Agente
Numero di Iscrizione RUI e data iscrizione	A000166857 del 22 aprile 2007
Email	m.altamore@altamoreefontani.it
PEC	massimoaltamore@pec.libero.it

Attività svolta per conto di:

Ragione Sociale	ALTAMORE E FONTANI SRL
Sede legale	Via Pietro da Cortona 31 – 50142 Firenze FI
Telefono e Fax	Tel. 055 7135290 – Fax 055 700662
Mail	fi003@agenziazurich.it
Pec	fi003@legalmail.it
Sito internet	https://www.agenziazurich.it/fi003
Iscrizione al Registro Intermediari Assicurativi	A000375568 del 23 marzo 2011

Nota per il Contraente: Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati, consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

L'IVASS è l'Istituto competente alla Vigilanza sull'attività distributiva svolta e ha sede a Roma, via del Quirinale 21.

Sezione II - Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario in qualità di Agente, agisce in nome e per conto delle seguenti Imprese di Assicurazione:

ZURICH INVESTMENT LIFE SPA	GAMALIFE COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA SA
-----------------------------------	---

Inoltre l'intermediario sulla base di un Accordo di Collaborazione orizzontale ai sensi dell'art 22 comma 10 del d.lgs 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n.221 distribuisce i contratti dei seguenti intermediari:

ASSITECA SPA	CATANI GAGLIANI SNC	COLIBRI ITALIA
ETICASSICURATIVA SRLS	STEFANO PERISSI	ABZ BROKER AND CONSULTING SRL
GRIFO INSURANCE BROKERS SRL	B&P SRL	BONANNI MASSIMO
LINK SRL	MANZONI ENRIC	FM INSURANCE BROKER
B.ONE BROKER	CONSASS DI CAIOLI LOREDANA	SEA SRL
CS SAS	GPM BROKER	BAGNI ASSICURAZIONI SAS
SIRIO ASSICURAZIONI		

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

Sezione IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'Intermediario specifica quanto segue:

- 1. in relazione al ramo vita:
 - a) distribuisce in modo esclusivo i contratti assicurativi dell'impresa **ZURICH INVESTMENT LIFE SPA** e **GAMALIFE COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA SA**;
 - b) opera in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- 2. Nell'ambito distributivo dei prodotti ramo danni, opera in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

L'intermediario dichiara:

- a) di aver prestato consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, c.a.p., avente contenuto e caratteristiche conformi a regolamenti e norme vigenti, anche in materia di finanza sostenibile, come previsto dal provv. 123/2023 IVASS.
- b) di fornire una valutazione periodica di adeguatezza, nell'ambito di prodotti d'investimento assicurativi;
se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione ed in assenza di consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale (art. 119 ter, comma 4, cap), l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha rapporti d'affari. Tale onere è ottemperato per mezzo di pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente, oppure mediante affissione, cartacea o digitale, nei propri locali, dandone avviso nel presente Modulo. Il contraente potrà, altresì, richiedere la consegna o la trasmissione di tale informativa.
- c) di aver comunicato in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché eventuali ulteriori informazioni utili per il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7, c.a..p..
- d) di aver descritto le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

Sezione V - Informazioni relative alle remunerazioni

L'intermediario, a fronte dell'attività svolta, percepisce:

- a. una commissione inclusa nel premio assicurativo. Al raggiungimento di specifici parametri di distribuzione, potrebbe essere previsto, in base ad accordi con la Compagnia Mandante, uno specifico beneficio monetario/non monetario;
- b. gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'art. 121-sexies c.a.p. e dalle disposizioni regolamentari di attuazione.

L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo, di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 c.a.p.

Fermo quanto esposto, il cliente non sostiene, salvo quanto eventualmente previsto dal punto b, alcun costo specifico, in relazione all'attività di consulenza, intermediazione e distribuzione prestata in suo favore.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione VI - Informazioni sul pagamento dei premi

a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

b) Modalità di pagamento dei premi ammesse:

- 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

Sezione VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario fornisce la seguente informativa:

- a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, potrà inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (riferimenti indicati in punto 1.3 o eventuali contatti dedicati) o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa. Altresì, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto potrà rivolgersi ad IVASS, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.
- c. Resta ferma la facoltà per il contraente di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è

possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

oppure

- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi.

Sezione VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico.

L'intermediario che vende il prodotto assicurativo comunica al contraente o all'assicurato, qualora non coincidano, che:

1. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art 2 della legge 7 dicembre 2023, n 193, specificandone i contenuti o le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli art. 56-bis e 56-ter del Reg. Ivass 40/2018. Si rinvia al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
2. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art.2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Luogo e data: _____

Firma del **CONTRAENTE** per ricevuta del presente documento _____

Pagina Lasciata intenzionalmente bianca

**RICEVUTA PER ALLEGATO 4
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER PRODOTTI
D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI, REG. IVASS 40/2018 MODIFICATO
EINTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 97/2020 E SEGUENTI**

PERSONA INCARICATA: ALTAMORE MASSIMO

IL CONTRAENTE

**dichiara di aver ricevuto l'informativa sull'intermediario (in conformità al
Modulo Unico Precontrattuale del Regolamento Ivass n. 40/2018 e s.m.i.);**

Polizza n.: _____

Firma contraente per RICEVUTA
